Depositato in Data 07/06/19 412.4

PROGETTO DI LEGGE

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE D'INCHIESTA SU PRESUNTE RESPONSABILITÀ POLITICHE O AMMINISTRATIVE LEGATE ALLA RECENTI VICENDE CHE HANNO COINVOLTO BANCA CIS

Art.1

(Istituzione e compiti della Commissione)

- 1. Ai sensi del Capo II della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 "Regolamento del Consiglio Grande e Generale", è istituita una Commissione Consiliare d'Inchiesta allo scopo di individuare eventuali responsabilità politiche e/o amministrative che hanno gravitato intorno alla Banca Partner e alla Banca CIS, con speciale ma non esclusivo riferimento:
- a) alle autorizzazioni rilasciate ed ai controlli effettuati dall'Autorità di Vigilanza;
- alla eventuale commistione di interessi di esponenti politici con le proprietà e/o con gli esponenti aziendali;
- c) alla eventuale commistione di interessi di esponenti sammarinesi con soggetti esteri che potrebbero aver interferito sulle attività di vigilanza.
- 2. I lavori della Commissione procedono in parallelo ed autonomamente con eventuali azioni dell'autorità giudiziaria sugli stessi fatti.
- 3. L'audizione dei testimoni avviene sotto le comminatorie previste dalla procedura penale.
- 4. La Commissione, prima del deposito della relazione conclusiva, deve ascoltare i soggetti che vengono citati nella relazione stessa.
- 5. I soggetti chiamati in causa su un fatto determinato, una volta depositata la relazione conclusiva, qualora sia stato aperto un procedimento penale in relazione a tali fatti, hanno diritto di chiedere, nel rispetto dei termini della procedura penale, al Giudice Inquirente di poter prendere visione degli atti oggetti del procedimento, ribadita la riservatezza e la segretezza degli atti della Commissione. E' esclusa la facoltà di ottenere copia degli atti medesimi.
- 6. Al fine della valutazione di fatti di rilevanza penale, la Commissione incarica le Forze di Polizia per i necessari approfondimenti. Le Forze di Polizia, laddove rilevino che detti fatti si configurino come illeciti penali, provvedono a inoltrare il relativo rapporto al Tribunale.
- 7. La Commissione si può avvalere della collaborazione dell'autorità giudiziaria, degli organi di vigilanza di BCSM e dell'AIF; non potrà avvalersi autonomamente della collaborazione giudiziaria internazionale.

Art.2

(Nomina e composizione)

- 1. La Commissione, in deroga alle norme sulla composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti, è composta da dieci consiglieri, di cui cinque indicati dalle forze di maggioranza e cinque dalle forze di minoranza, nominati con la maggioranza assoluta dal Consiglio Grande e Generale.
- 2. Non possono far parte della Commissione:
- a) i Consiglieri libero professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, o che abbiano intrattenuto

Q 2 m

In the

Ak

rapporti professionali che possono configurare un conflitto di interessi;

- b) i Consiglieri che sono stati dopo il 3 maggio 2002 dipendenti o componenti del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione di Banca Centrale, oppure di società o di enti soggetti alla Legge 17 novembre 2005 n.165 (LISF);
- c) i Consiglieri che, quali componenti del Congresso di Stato, siano stati chiamati dopo il 1° gennaio 2002 a partecipare al Comitato per il Credito e Risparmio.

Art.3 (Presidente)

- 1. Tra i Consiglieri nominati, il Consiglio Grande e Generale designa il Presidente della Commissione.
- 2. Il Presidente convoca e presiede le sedute, rappresenta la Commissione nei suoi rapporti con l'esterno e con gli altri soggetti istituzionali.
- 3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

Art.4 (Specifiche)

- 1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Commissari; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
- 2. La Commissione:
- a) può riferire, tramite il proprio Presidente, al Consiglio Grande e Generale in relazione all'avanzamento dei lavori, formulando indirizzi, risoluzioni, proposte o suggerimenti;
- b) può invitare membri di Governo o Consiglieri a riferire circa determinati episodi o intendimenti;
- c) ha potere di audizione nei confronti dei Magistrati, dei Responsabili dei vari servizi di sicurezza, controllo e vigilanza dello Stato, nonché di richiedere relazioni e riferimenti ai medesimi.
- 3. La Commissione deve concludere i propri lavori, riferendone al Consiglio Grande e Generale con una dettagliata relazione, entro un anno dalla sua istituzione. Il termine di durata potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con apposita deliberazione del Consiglio Grande e Generale.
- 4. La Commissione trasmette all'Autorità Giudiziaria gli atti ritenuti di rilevanza penale.

Art.5 (Regime delle sedute)

- 1. Le sedute della Commissione sono generalmente segrete, tuttavia possono essere dichiarate pubbliche su decisione a maggioranza della Commissione stessa.
- 2. Le sedute della Commissione si tengono in una sala del Palazzo Pubblico.
- 3. Le funzioni di segretario verbalizzate della Commissione, sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Segreteria Istituzionale. Per la redazione del verbale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della Legge 21 marzo 1995 n.42.
- 4. I membri della Commissione ed i funzionari verbalizzanti della stessa sono tenuti al segreto istruttorio.

K L

D. Pr

Jen J

Art.6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

aug (a) (PDCS) (RETE) (Gous. Inol.)
Gabine Courte PERCONO DE CONSIGUERE
Gabure Cochett Cans. IND. CECCHETTI) ANCHE PEREONTO DEL CONSIGUIERE INDIPENDENTE DALIBOR PIDEMENTI (PANTISO SOCIALISTA)
Rolling (Pewlik Socialists a Denocrotici)